

Proposta N° 02  
del 08-01-2020



**COMUNE DI VALLEDOLMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

COPIA DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° <u>04</u> del Registro	<b>OGGETTO: ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004 – AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DIPENDENTE DOTT. GIOACCHINO DI BAUDO DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPOFRANCO.</b>
Anno 2020	

L'Anno DUEMILAVENTI, il giorno 15, alle ore 13.45 e seguenti, del mese di GENNAIO nel Comune di VALLEDOLMO, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13, della L.R. 26 Agosto 1992 n.7, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.:

NOMINATIVO	CARICA	FIRMA DEI PRESENTI
1) CONTI Angelo	Sindaco	x
2) VALLONE Maria Piera	Vice-Sindaco	x
3) NOBILE Giorgio	Assessore	-
4) LOMBINO Guglielmo	Assessore	p
4) RUNFOLA Carmelo	Assessore	p

Presiede il Sindaco **Dott. Angelo Conti**.

Partecipa il Segretario del Comune **Dr. Rosanna Napoli**.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

**OGGETTO: ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004 -  
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DIPENDENTE DOTT. GIOACCHINO DI  
BAUDO DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPOFRANCO.**

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

VISTA la nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data 27/12/2019 n. 15977 con la quale il Comune di Campofranco ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo, per complessive n. 12 ore settimanali, del dipendente del Comune di Valledolmo di categoria giuridica C, , a tempo indeterminato dott. Gioacchino Di Baudo per svolgere orario aggiuntivo ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, già responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Personale di questo comune, nel periodo che va dal 01/01/2020 al 31/12/2020, eventualmente rinnovabile;

ATTESO che le previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro; IL D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

CONSIDERATO che tale previsione è disciplinata dall'ordinamento generale del pubblico impiego che nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione riconosce ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ai lavoratori (art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 65/2001); per gli enti locali l'art. 1 comma 58-bis della legge n. 662/1996;

### **RICHIAMATI:**

- La previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "*i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall' Amministrazione di provenienza*";
- L'art. 92, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale recita "*gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall' Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa press o altri enti*";
- L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purchè sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92,

comma 1 del T.U.E.L. e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;

- Il parere del Consiglio di Stato, sezione prima n. 2141/2005 del 25 maggio nel quale così si esprime: *"l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- La circolare n. 2/2005 del 21 ottobre del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *"gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"* anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;
- Le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo eccezioni stabilite da leggi speciali"*;
- L'art. 1 comma 58-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"misure di razionalizzazione della finanza pubblica"* il quale consente, ai soli dipendenti di enti locali, di esercitare due o più rapporti di lavoro a tempo parziale *"fermo restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse..... I dipendenti degli Enti locali possono svolgere prestazione per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall' Amministrazione di appartenenza"*;
- Il parere n. 23/2009 della Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

Dato atto che il dipendente ha manifestato la sua disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Campofranco;

#### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Indi,

**DELIBERA DI**

- 1) **AUTORIZZARE**, ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 1 comma 58-bis della legge n. 662/1996 e come previsto dall'art. 92 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il dipendente a tempo indeterminato e a part-time a 30 ore con profilo giuridico "C" istruttore contabile già responsabile del settore Economico-Finanziario e Personale con funzioni direttive di cui all'art. 53 comma 3 della legge 142/1990 e successive integrazioni e modificazioni e di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, a prestare attività lavorativa a tempo determinato per n. 12 ore settimanali e che le stesse verranno prestate fuori dall'orario di lavoro per il periodo 01 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020, in favore del Comune di Campofranco;
  
- 2) **DARE atto** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Campofranco sarà a totale carico del Comune di Campofranco;

<p><b>IL PROPONENTE</b>          SINDACO  <u>F. N. A. Confi</u></p>		<p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>  <u>F. N. GEOM. PIZZANINI</u></p>
<p>Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23.12.2000 N.30          Si esprime parere favorevole in ordine alla          Regolarità Tecnica:  <b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</b>  <u>F. N. GEOM. O. PIZZANINI</u></p>		

**COMUNE DI CAMPOFRANCO**

*Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta*

**PAESE PER LA PACE**

-----0-----

93010 - Via Piave n. 94  
P.I. 01140050855 - C.F. 91001050855

Tel. 0934/959270 - 959670 Fax 0934/959607

PEC  
comunc.campo franco.ci@legalmail.it

Addi, 27/12/2019

Risposta a nota del

Rif. Vs. nota n.

Allegati n.

**Oggetto:** Richiesta autorizzazione utilizzo dipendente Rag. Di Baudo Gioacchino per lo svolgimento di orario aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30/12/2004, n. 311.

*A mezzo PEC*

Al Sindaco del Comune di VALLEDOLMO

Con la presente, questo Comune, essendo in atto ancora privo della figura apicale nel settore economico-finanziario, è a richiedere a Codesto Spett.le Ente il rinnovo della autorizzazione rilasciata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della L. 311/2014 e dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, con scadenza il 31.12.2019, in ordine all'utilizzo del Responsabile dell'Area Economica - Finanziaria di Codesto Comune, Dott. Di Baudo Gioacchino, dipendente a tempo indeterminato - Cat. C, a prestare la propria attività lavorativa in orario aggiuntivo presso questo Comune, da espletarsi al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, nella misura di complessive n. 12 ore settimanali, nel periodo che va dal 01.01.2020 al 31.12.2020, eventualmente rinnovabile.

Si evidenzia che il predetto Dott. Di Baudo Gioacchino, al riguardo, contattato per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità.

Si dà atto, infine, che il Comune di Campofranco assume l'impegno di provvedere al corrispondente trattamento economico in favore del predetto Dott. Di Baudo Gioacchino e manifesta, fin da ora, la massima disponibilità affinché la prestazione lavorativa dello stesso presso questo Ente abbia a svolgersi senza pregiudizio alcuno circa il corretto svolgimento del rapporto di lavoro sussistente tra il suddetto Rag. Di Baudo Gioacchino ed il Comune Valledolmo, datore di lavoro dello stesso.

Confidando in una fattiva collaborazione e restando in attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.



Indi,

## **LA GIUNTA**

- **Visti** i pareri resi ex art. 49, D. Lgs. 267/2000, come recepiti con L.R. 30 del 2000 favorevolmente espresso in ordine alla regolarità tecnica;
- **Visto** il vigente O.A.EE.LL.
- **Stante** la necessità di adottare il presente atto;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

**AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO.**

## **DELIBERA**

- **Rendere** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO  
F. to Don. A. Coni  
L'ASSESSORE ANZIANO  
F. to Don. R. PIERA VALLONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F. to Don. R. NAPOLI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 15.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Affissa all'Albo Pretorio il

16 GEN. 2020

17 GEN. 2020

IL MESSO COMUNALE

## DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune:

### DISPONE

che copia della presente deliberazione - ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 - sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il 16 GEN. 2020, e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Valledolmo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL MESSO

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12, DELLA L.R. N° 44/91.

Valledolmo, li 15.01.2020

Visto:

Il Sindaco

f.to A. Coni

Il Segretario Comunale

f.to R. NAPOLI

COMUNE DI VALLEDOLM'O

Divenuto esecutivo il \_\_\_\_\_, per  
decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12,  
della L.R. N° 44/91.

Valledolmo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

f.to